CAMERA DEI DEPUTATI N. **2346**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVANDOLI, BARABOTTI, ANDREUZZA, CECCHETTI

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in discoteche, sale da ballo e altri pubblici esercizi

Presentata l'8 aprile 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, al regime tributario dello spettacolo e dell'intrattenimento, le discoteche e le sale da ballo sono soggette a un trattamento fiscale differenziato a seconda che la musica eseguita nel locale sia eseguita prevalentemente dal vivo o registrata. Nello specifico, i locali in cui la musica dal vivo viene eseguita per almeno il cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico rientrano tra le attività di spettacolo elencate nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di conseguenza, essi sono soggetti esclusivamente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) con aliquota del 22 per cento, applicata secondo i criteri ordinari e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 74-*quater* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Diversamente, le discoteche e le sale da ballo nelle quali vengono svolte esecuzioni musicali non dal vivo (o in cui le esecuzioni dal vivo sono inferiori al 50 per cento del tempo di apertura) sono qualificate come attività di intrattenimento. In questo caso, oltre all'IVA del 22 per cento, si applica anche l'imposta sugli intrattenimenti, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con un'a-

liquota aggiuntiva del 16 per cento. Ne consegue che, oltre al maggior onere fiscale, questi locali devono affrontare una serie di adempimenti burocratici particolarmente complessi e onerosi; la rigidità della normativa di settore, infatti, non solo crea difficoltà agli stessi imprenditori, ma rappresenta anche un problema per gli organi preposti ai controlli, aumentando la complessità dell'attività di accertamento. Per aggirare le conseguenze di tale aggravio impositivo, poi, la maggior parte delle discoteche oggi anticipano l'orario di apertura del locale per eseguire musica dal vivo in una fascia oraria in cui la presenza di pubblico è pressoché nulla. Una volta raggiunta la soglia del cinquanta per cento di esecuzione dal vivo, passano poi alla musica non dal vivo, maggiormente apprezzata dai clienti.

Va sottolineato, infine, che la distinzione tra musica dal vivo e musica riprodotta con strumento meccanico è ormai superata. Lo stesso concetto di « musica dal vivo », alla luce dell'evoluzione tecnologica, è divenuto ambiguo, come riconosciuto anche dall'Agenzia delle entrate.

Alla luce di queste evidenti incongruenze, appare necessario eliminare questa disparità di trattamento fiscale, che impone vincoli ingiustificati agli operatori del settore. Una semplificazione in tal senso permetterebbe quindi ai gestori di organizzare la loro attività in base alla domanda del pubblico, senza essere costretti a soluzioni artificiose e senza creare distorsioni alla libera concorrenza.

La presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 1, che le esecuzioni di musica non dal vivo vengano escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti. Conseguentemente, il comma 2 espunge il punto 1 della tariffa contenuta nell'allegato 2 di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 (le cui disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2026), nonché il punto 1 della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituita dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

L'articolo 2, invece, elimina la soglia minima del 50 per cento di musica dal vivo necessaria per l'applicazione dell'aliquota IVA del 22 per cento, uniformando così il trattamento fiscale di discoteche e sale da ballo ed escludendo le stesse dall'imposta sugli intrattenimenti.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti per le esecuzioni musicali non dal vivo nelle discoteche, sale da ballo e altri pubblici esercizi)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *b)* del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a 25.000 euro »;

2. Il punto 1 della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'allegato 2 annesso al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e il punto 1 della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituita dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono abrogati.

Art. 2.

(Modifica del regime dell'imposta sul valore aggiunto per le esecuzioni musicali non dal vivo nelle discoteche, sale da ballo e altri pubblici esercizi)

1. Al numero 3) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di

durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio » sono soppresse.

Art. 3.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.